

CO.R.A.P.
CONSORZIO REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE
UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(EX DPGR N. 115/2016 – LEGGE REGIONE CALABRIA N. 38/2001 E N. 24/2013)
C/O CITTADELLA REGIONALE LOCALITA' GERMANETO (CZ)

L'anno duemiladiciassette, il giorno 23 del mese di maggio, in Catanzaro presso la sede dell'Ufficio CO.R.A.P.,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Rosaria Guzzo ha proceduto all'assunzione del seguente atto

DECRETO N. 46

OGGETTO: Ricorso per decreto ingiuntivo con pedissequo decreto ingiuntivo n. 152/2017 del Tribunale di Vibo Valentia notificato unitamente ad atto di precetto dalla società ICOA S.r.l. a mezzo servizio postale spedito il 16/03/2017 e successivo atto di precetto notificato a mezzo servizio postale spedito il 29/03/2017. Piano di rientro con rateizzazione. Approvazione schema di transazione.

PREMESSO CHE:

- con legge regionale 24/12/2001, n. 38, e s.m.i. la Regione Calabria ha disciplinato il regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le zone di Sviluppo Industriale;
- con legge regionale 16/05/2013, n. 24, la Regione Calabria ha disposto il riordino degli enti, delle aziende regionali, delle fondazioni, delle agenzie regionali, società, consorzi comunque denominati;
- con D.G.P.R. 15.06.2016 n. 112 è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi ASI e CO.R.A.P., autorizzando quest'ultimo ad emanare propri atti organizzativi e di esecuzione specifici per l'attuazione di quanto normato e disciplinato nella L.R. 24/2013;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 115 del 29/06/2016 è stato istituito il CO.R.A.P.;
- per effetto di quanto disposto dalla L.R. n. 24/2013 l'accorpamento dei Consorzi Provinciali nel CO.R.A.P. prevede l'esercizio unitario a livello regionale delle funzioni di sviluppo economico, con ciò determinando il superamento della dimensione localistica;

ATTESO CHE:

- con atto di precetto datato 15/03/2017, notificato a mezzo servizio postale spedito il 16/03/2017 unitamente a ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo decreto ingiuntivo esecutivo n. 152/2017 depositato il 11/03/2017 - R.G. n. 178/2017 - emesso dal Tribunale civile di Vibo Valentia (prot. CORAP n. 3457 del 28/03/2017), la società ICOA S.r.l., con sede legale in Vibo Valentia, ha chiesto al CORAP il pagamento dell'importo di Euro 68.379,14 (di cui Euro 67.865,27 a titolo di corrispettivi per fornitura di gas al già Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Vibo Valentia ed Euro 513,87 per compenso per atto di precetto) oltre interessi legali su capitale ex art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2002 sino al saldo effettivo e spese di notifica dell'atto di precetto *de quo*;
- con successivo atto di precetto del 28/03/2017, notificato a mezzo servizio postale spedito il 29/03/2017 (prot. CORAP n. 4067 del 12/04/2017), la prefata società ICOA S.r.l., giusta decreto ingiuntivo esecutivo n. 152/2017, ha chiesto il pagamento della ulteriore somma di Euro 3.521,72 a titolo di spese del procedimento monitorio (di cui Euro 2.135,00 per compensi, Euro 320,25 per spese generali, Euro 98,21 per CPA, Euro 561,76 per IVA ed Euro 406,50 per spese vive) oltre interessi legali maturati e maturandi sino al saldo effettivo e spese di notifica dell'atto di precetto *de quo*;
- le Parti hanno manifestato la volontà di addivenire ad un accordo bonario al fine di definire il contenzioso sopra richiamato mediante l'accordo transattivo convenuto tra le parti che si

allega al presente decreto (sub. A);

VISTO l'art. 1965 del codice civile il quale stabilisce che *"La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti"*;

DATO ATTO che la conciliazione di che trattasi:

- è ammissibile in quanto esiste già una controversia giudiziale;
- ha una convenienza economica per l'amministrazione in considerazione dell'abbattimento della somma dovuta a titolo di interessi legali, della compensazione con un credito vantato dal CORAP nei confronti della società ICOA nonché della rateizzazione dell'importo complessivo in 6 rate mensili;
- ha per oggetto diritti disponibili (art. 1966, comma 2, codice civile);
- è riferita ad un rapporto giuridico patrimoniale;
- esistono reciproche concessioni;

VISTI:

- la L.R. 24 dicembre 2001 n.38 «Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei, e le zone di sviluppo industriale» e s. m. i.;
- la L.R. 16 maggio 2013 n. 24 «Riordino Enti, Aziende regionali, Fondazioni, Agenzie regionali, Società e Consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità» e s.m.i.;
- il D.G.P.R. n. 112/16 e il D.G.P.R. n. 115/16;

PRESO ATTO della relazione istruttoria riservata e non ostensibile dei Legali interni Avv.ti Ernesto Scola e Maria Gabriella D'Ottavio;

Tutto ciò premesso, considerato, rilevato, visto e preso atto

DECRETA

- A. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono riportate per intero unitamente agli atti e alle norme sopra richiamate.
- B. Di approvare l'accordo transattivo di cui all'allegato A relativo ai rapporti tra la società ICOA S.r.l. ed il CORAP scaturenti dal decreto ingiuntivo esecutivo n.152/2017 depositato il 11/03/2017 - R.G. n. 178/2017 - emesso dal Tribunale civile di Vibo Valentia in favore della prefata società ICOA e dagli atti di precetto notificati a mezzo servizio postale spediti il 16/03/2017 ed il 29/03/2017, meglio descritti in preambolo.
- C. Di dare atto che il predetto accordo sarà sottoscritto dalla Dott.ssa Rosaria Guzzo, in qualità di legale rappresentante pro-tempore del CORAP.
- D. Di dare mandato agli uffici amministrativi del CORAP di procedere conformemente al verbale di transazione, una volta sottoscritto, per la predisposizione di tutti gli atti conseguenti.

Dott.ssa Rosaria Guzzo

